

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società Cooperativa per Azioni

Sede legale: **Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)**

Sede amministrativa: **Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)**

Numero di telefono: **0565 / 778701** Numero di fax: **0565 / 778739**

Sito internet: www.bcccastagneto.it Indirizzo di posta elettronica: bcccastagneto@bcccastagneto.it

Indirizzo di posta elettronica certificata : bcccastagneto@pec.it

Capitale sociale e Riserve (al 31/12/2020): **€ 104.619.375**

Iscritta all'Albo delle Coop.a Mutualità prevalente al n.A158476 – Iscritta all'albo delle Banche n. 2185 ABI: 08461

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno e Codice Fiscale n. 00149160491

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE SBF

L'operazione di anticipazione al Salvo Buon Fine (SBF) permette al cliente di monetizzare immediatamente un proprio credito verso un terzo; per usufruire del servizio il cliente deve incassare i crediti tramite la banca mediante effetti, ricevute bancarie (RiBa), addebiti diretti (SDD), ecc. Con l'incasso dei crediti, la banca otterrà il rimborso delle somme anticipate al cliente.

Dal punto di vista tecnico, questa operazione può essere attuata secondo due modalità:

a) con la prima (conto unico), l'importo risultante dagli effetti e dai documenti presentati viene – in caso di accoglimento della richiesta – messo a disposizione del Cliente sul conto corrente ordinario dello stesso. Qualora il cliente utilizzi l'anticipazione, sui saldi a debito del conto corrente maturano interessi, addebitati periodicamente in conto. Se invece il cliente non utilizza le somme, non vengono contabilizzati interessi a suo debito. L'accreditamento sul conto corrente dell'importo degli effetti e dei documenti presentati avviene nel giorno di maturazione della loro valuta;

b) con la seconda modalità (conto anticipi), l'importo degli effetti presentati alla banca viene addebitato al conto anticipi, con – di norma, e salve diverse intese - contestuale accredito al conto ordinario. Alla scadenza degli effetti e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, se il debitore esegue la prestazione dovuta, si estingue anche la partita debitoria aperta al conto anticipi; laddove, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, la partita debitoria accesa al conto anticipi è ugualmente estinta, con addebito della posta al conto ordinario del presentatore. Le competenze via via maturate sul conto anticipi sono direttamente portate a debito del corrispondente conto corrente ordinario.

Principali rischi (generici e specifici)

Obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati.

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l'affidamento è concesso a tempo indeterminato o a tempo determinato a favore di soggetti diversi da consumatori e micro imprese, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto e comunque in presenza di un giustificato motivo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

IPOTESI DI CALCOLO DEL TAEG⁽¹⁾

ipotesi di affidamento di 1500 euro per utilizzo S.B.F. utilizzato per intero per tutta la durata, con conto corrente ad esclusivo servizio del finanziamento Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G. SBF: 12,55%	
---	----------------------	--

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.bcccastagneto.it

Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

(1) Il corrispettivo per la prestazione di denaro complessivamente dovuto dal cliente, così come determinato per effetto della combinazione delle varie condizioni economiche pattuite rilevanti ai fini della legge 108/1996 e relative disposizioni di attuazione, non supererà comunque l'importo massimo consentito ai sensi della predetta legge.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è **quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

TASSI

Tasso debitore annuo per utilizzi sbf	entro fido: Tasso fisso: 10% Tasso variabile: EURIBOR 3M MEDIA/360 (Attualmente pari a: -0,5%) + 10 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 10% oltre fido: Tasso fisso: 11% Tasso variabile: EURIBOR 3M MEDIA/360 (Attualmente pari a: -0,5%) + 11 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 11% L'indice di riferimento è la media Euribor 3 mesi/360 del mese precedente troncata al centesimo e arrotondata al decimo superiore. L'Euribor è rilevato con frequenza mensile. L'amministratore dell'EURIBOR è l'European Money Markets Institutes (EMMI).
---------------------------------------	--

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca

Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura
---------------	---

Come prevede l'art.4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014, se il cliente possiede il rating di legalità, le condizioni economiche massime sono così migliorate:

- Tasso annuo debitore su utilizzi di affidamenti: almeno 0,10% in meno;
- Tasso annuo debitore per utilizzi S.B.F.: almeno 0,10% in meno.

Finanziamento a tasso variabile

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell'indice e che invece si riducono in caso di dinamica contraria).

Se il contratto prevede tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai essere superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo. L'applicazione di una clausola floor consente di ottenere uno spread ridotto.

SPESE

COMMISSIONE PER IL SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI (VALORI MASSIMI)

Commissione di gestione del fido	2% (valore annuo)
----------------------------------	----------------------

La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi.

In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo

Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)	€ 10,00
Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva.	Non prevista
Importo minimo di incremento di sconfinamento per l'applicazione della CIV	€ 500,00
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido)	€ 150,00
Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)	

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
- quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
- quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelievamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Spese per la gestione del rapporto

Invio comunicazioni periodiche	POSTA: € 1,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 1,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
--------------------------------	---

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Per utilizzare il servizio è necessario aprire un conto corrente; si rinvia al foglio informativo di riferimento per il dettaglio delle spese.

CONTO ANTICIPI (SE PREVISTO)	
SPESE FISSE	
Spese tenuta conto	€ 0,00
SPESE VARIABILI	
Spese per operazione	€ 0,00
Spese per produzione estratto conto	€ 0,00
CAPITALIZZAZIONE	
Periodicità	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.
Riferimento Calcolo Interessi	Anno civile

RECESSO E RECLAMI

RECESSO DAL CONTRATTO

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. E' necessario dare comunicazione scritta con un preavviso di almeno 1 giorno. Il cliente e la banca hanno il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto si devono reciprocamente.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

10 giorni lavorativi

RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a Ufficio Reclami della banca

Via Aurelia 11, 57022 Donoratico LI

e-mail reclami@bcccastagneto.it,

P.E.C. reclami.bcccastagneto@pec.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Tasso debitore	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate. Qualora la somma utilizzata ecceda l'importo concesso, si applica un tasso generalmente più alto.
Commissione di gestione del fido	Commissione onnicomprensiva calcolata in percentuale sull'importo del fido accordata. E' il corrispettivo pagato dal cliente per compensare la banca, in misura onnicomprensiva, dei costi e delle spese sostenute per la messa a disposizione dei fidi accordati .
Parametro di riferimento o di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
T.A.E.G. (Tasso annuo effettivo globale)	E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.